

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

tra

ASPM Energia S.r.l. con sede in Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (CR), C.F./p. IVA 01275310199 in persona dell'amministratore unico Massimiliano Licitra (di seguito il "Fornitore")

e

..... con sede in C.F. IVA
..... PEC in persona del rappresentante legatè (di seguito il "Cliente"),

Nel prosieguo anche indicate congiuntamente o disgiuntamente tra loro come le "Parti" o la "Parte".

Premesso che:

- A. Il Fornitore è Cliente Grossista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 164/ 2000, e ha titolo per vendere gas naturale ai clienti finali;
- B. il Fornitore dispone dei quantitativi di gas naturale necessari a soddisfare i fabbisogni del Cliente nonché, direttamente e indirettamente di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguata alla fornitura in oggetto;
- C. le condizioni tecnico economiche della fornitura indicate nel Contratto tengono conto del quadro normativo inerente il settore gas naturale vigente al momento della stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura di gas naturale, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. OGGETTO

- 1.1. Con le presenti condizioni generali di fornitura ("Condizioni Generali") si indicano le condizioni e i termini ai quali il Fornitore fornirà al Cliente gas naturale attraverso la rete di trasmissione e/o quella di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei Siti Diretti/ Siti Indiretti di cui all'Allegato B, alle condizioni di seguito definite e alle condizioni tecnico economiche pattuite tra le Parti (Allegato A - le "Condizioni Particolari" o "Condizioni Tecnico - Economiche").
- 1.2. Salvo ove le Parti abbiano espressamente inteso darvi rilevanza, i consumi previsti per ciascuno dei Siti di cui all'Allegato B sono da considerarsi indicativi e sono assunti dal Fornitore quale riferimento provvisorio per l'esecuzione del Contratto.

2. IL CONTRATTO

- 2.1. Il contratto di fornitura di gas naturale (il "Contratto") è costituito dalle presenti Condizioni Generali di fornitura di gas naturale, dalle Condizioni Particolari e dai seguenti allegati:
 - Allegato A Condizioni Particolari Tecnico - Economiche
 - Allegato B Anagrafica dei clienti e dei Punti di Prelievo oggetto della fornitura
 - Allegato C Dati tecnici aggiuntivi
 - Allegato D Mandato di addebito permanente in conto corrente SEPA direct debit
 - Allegato E Standard specifici/generali di qualità e indennizzi automatici
 - Allegato F Modulo comunicazione dati catastali identificativi dell'immobile
 - Allegato G Modulo applicazione IVA agevolata
- 2.2. In caso sussistessero delle incongruenze tra le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle contenute nelle Condizioni Tecnico - Economiche, queste ultime prevarranno.
- 2.3. Ogni riferimento al Contratto sarà da intendersi effettuato alle complessive pattuizioni risultanti dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Tecnico - Economiche, dai relativi Allegati e da eventuali modificazioni e/o addendum che le Parti dovessero concordare.

3. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa e quelli maschili definiti anche al femminile e viceversa:

- 3.1. "Allegati": rappresentano gli allegati al presente Contratto di cui al paragrafo 2.1 nonché tutti gli ulteriori allegati al presente Contratto che le Parti dovessero concordare.
- 3.2. "Anno Solare": è il periodo che intercorre tra il giorno 1 gennaio e 31 dicembre di ogni anno.
- 3.3. "Anno Termico": è il periodo che intercorre tra il giorno 1 ottobre di ogni anno e il giorno 30 settembre dell'anno successivo.
- 3.4. "ARERA": l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/1995. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel Contratto sono pubblicate e disponibili all'indirizzo internet www.arera.it. Ogni riferimento a un provvedimento ARERA sarà effettuato al provvedimento vigente *pro tempore* e a ogni eventuale successiva modifica, integrazione o sostituzione del provvedimento medesimo.

ASPM Energia S.r.l. - Società a Socio Unico

Società di vendita di energia elettrica e gas naturale

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (CR) - Tel. 0374341858 - Fax 0374 880459 - www.aspmenergia.com - info@aspmenergia.com

Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.IVA - 01275310199 - Capitale Sociale € 150.000,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Italia S.p.A. - Via IV Novembre 149 - 00187 Roma

- 3.5. “Codice di Rete”: è il Codice di Rete *pro tempore* vigente adottato dal Trasportatore.
- 3.6. “Distributore Locale”: il gestore della rete di distribuzione del gas naturale a cui risultano allacciati i Punti di Prelievo del Cliente.
- 3.7. “Giorno Lavorativo”: indica ciascun giorno di calendario (con esclusione dei sabati e delle domeniche) nel quale gli istituti di credito sono di regola aperti, sulla piazza di Roma e Milano, per l’esercizio della loro attività.
- 3.8. “Gruppo di Misura”: la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente che serve per l’intercettazione, la misura del gas naturale e il collegamento all’impianto interno del Cliente; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.
- 3.9. “Periodo di Fornitura”: è il periodo in cui il Fornitore somministrerà gas naturale al Cliente, definito nelle Condizioni Particolari di Contratto.
- 3.10. “Potere calorifico superiore” o “PCS” di 1 Metro Cubo Standard di gas naturale, avente le caratteristiche di cui alle Condizioni Particolari. È utilizzato quale parametro chimico - fisico di qualità del gas naturale necessario per il calcolo dell’energia.
- 3.11. “Punto di Prelievo” o “PDR”: indica il/i punto/i di riconsegna del gas naturale dal Fornitore al Cliente ubicato/i presso la rete di trasporto del Trasportatore e/o del Distributore ed interconnesso/i con l’impianto del Cliente, come meglio indicato nell’Allegato A delle Condizioni Particolari di Contratto, presso il quale avviene la fornitura del Gas e: (i) contraddistinto dal contrassegno del Trasportatore sulla condotta che alimenta le Stazioni di Misura del Cliente; e/o, (ii) interconnesso con l’impianto del Cliente, se su Rete di Distribuzione.
- 3.12. “Rete di Distribuzione”: indica la rete di Distribuzione gestita dal Distributore Locale.
- 3.13. “Rete di Trasporto”: indica la rete di trasporto gestita dal Trasportatore,
- 3.14. “Sito”: la singola unità produttiva cui è associato un punto di prelievo del gas naturale dotato di un proprio Gruppo di Misura.
- 3.15. “Siti Diretti”: i Siti del Cliente allacciati direttamente alla Rete di Trasporto.
- 3.16. “Siti Indiretti”: i Siti del Clienti allacciati alla Rete di Distribuzione.
- 3.17. “Specifica di Qualità”: specifica tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale.
- 3.18. “Stazione di Misura”: l’installazione realizzata per espletare tutte le attività riguardanti la misura del gas naturale. Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività nonché le strutture nelle quali tali equipaggiamenti sono dislocati.
- 3.19. “Switching”: è l’acquisizione, da parte del Fornitore, di un Punto di Prelievo attivo ovvero l’attribuzione al Fornitore di un Punto di Prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
- 3.20. “Trasportatore”: è l’impresa che svolge l’attività di trasporto di gas naturale e gestisce la rete di gasdotti.

Ove non diversamente espressamente indicato, ogni riferimento a un articolo o paragrafo sarà da intendersi effettuato a un articolo o paragrafo delle Condizioni Generali.

4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

- 4.1. {{TESTO_TEMPO_DETERMINATO}}. La fornitura di gas naturale è condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e distribuzione e avviene compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi del Cliente verso precedenti fornitori. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura di gas naturale non sia compatibile con la data di attivazione dei suddetti servizi in caso di fornitura relativa ad una pluralità di Punti di Prelievo, il Fornitore si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei Punti di Prelievo per i quali l’attivazione risulta già possibile. In tale caso il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti la ritardata e/o mancata attivazione della fornitura. La data di attivazione della fornitura è prevista per il o prima data utile successiva alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
- 4.2. Resta inteso che allo spirare del Periodo di Fornitura il Contratto continuerà ad avere esecuzione per tutte quelle clausole che per loro stessa natura hanno a oggetto obbligazioni destinate a sopravvivere al termine (quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni di pagamento; riservatezza; foro esclusivo; fatturazione di importi relativi al Periodo di Fornitura, eventualmente anche sotto forma di conguaglio).
- 4.3. In caso di cessazione del Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a stipulare un contratto con un diverso fornitore ciascun Punto di Prelievo oggetto del Contratto, a seconda della sua tipologia, sarà oggetto di fornitura da parte del fornitore di ultima istanza ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore non sarà in nessun modo responsabile per gli eventuali maggiori costi che il Cliente dovesse sopportare in tali ipotesi.

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 5.1. Senza pregiudizio per le facoltà di revoca dello Switching previste dalla vigente normativa, l’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore è sospensivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 cod. civ, al fatto che alla data della richiesta ovvero dell’efficacia dello Switching non ricorrano le seguenti circostanze:
- 5.1.1 uno o più Punti di Prelievi risultino sospesi per morosità ai sensi della vigente normativa di settore;
- 5.1.2 negli ultimi 12 mesi sia stata una richiesta di sospensione per morosità di uno o più Punti di Prelievo;
- 5.1.3 uno o più Punti di Prelievo risultino forniti dal fornitore di ultima istanza;
- 5.1.4 in relazione a uno o più Punti di Prelievo risulti essere pendente una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera ARERA 593/2017/R/com.
- 5.2. Le condizioni di cui al paragrafo 5.1 sono poste nell’esclusivo interesse del Fornitore, che può rinunciarvi in qualsiasi momento.
- 5.3. Il Cliente prende sin d’ora atto e acconsente a che il Fornitore - qualora sia accertata la sussistenza di una delle ipotesi di cui ai paragrafi da 5.1.1 a 5.1.4 - potrà eseguire il presente Contratto anche solo limitatamente ad alcuni dei Punti di Prelievo di cui all’Allegato B.
- 5.4. Resta inteso tra le Parti che le condizioni di cui al paragrafo 5.1 non troveranno applicazione qualora il Punto di Prelievo sia acquisito dal Fornitore a seguito di una nuova attivazione ovvero di un subentro su un punto in precedenza disattivato.

6. MANDATI E RAPPORTO CON IL TRASPORTATORE E/O CON IL DISTRIBUTORE LOCALE

- 6.1. Il Cliente prende atto che la fornitura di gas naturale avverrà a cura del Distributore e/o del Trasportatore in esecuzione di accordi stipulati dal Fornitore con i competenti soggetti; in particolare il Fornitore si impegna a compiere ogni atto e a sottoscrivere ogni documento necessario per l’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione di gas naturale.
- 6.2. A tale fine, il Cliente conferisce al Fornitore ogni più opportuno potere e mandato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dal gestore di rete competente.

ASPM Energia S.r.l. – Società a Socio Unico

Società di vendita di energia elettrica e gas naturale

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (CR) - Tel. 0374341858 - Fax 0374 880459 - www.aspmenergia.com – info@aspmenergia.com

Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.IVA – 01275310199 - Capitale Sociale € 150.000,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Italia S.p.A. - Via IV Novembre 149 - 00187 Roma

7. FATTURAZIONE, MISURA DEL GAS, QUALITÀ DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI

- 7.1. Il Fornitore fatturerà mensilmente, per i Siti di cui all'Allegato B, gli importi corrispondenti al gas naturale consumato nel mese precedente. La fattura includerà anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti ai sensi del presente Contratto o della normativa *pro tempore* vigente.
- 7.2. La fatturazione avverrà prioritariamente sulla base dei dati di misura comunicati dal Distributore e/o del Trasportatore. Nel caso in cui tale dato non risultasse disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il Fornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura; in difetto, il Fornitore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati del Distributore e/o del Trasportatore per la lettura diretta dei contatori del gas naturale. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito di letture da parte del Distributore effettuate successivamente alla cessazione della Fornitura.
- 7.3. In caso di contestazioni relative alla misura, il Cliente ne darà comunicazione al Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore e/o del Trasportatore.
- 7.4. Ogni manomissione o alterazione della misura del gas naturale o sottrazione della stessa, per fatto e colpa del Cliente, darà la facoltà al Fornitore di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.1 salvo il diritto ad ottenere il pagamento del prezzo del gas effettivamente somministrato nonché il diritto al risarcimento del danno.
- 7.5. Per effetto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 127/2017, così come modificato dall'art. 1 commi da 909 a 927 della legge n. 205/2017, a decorrere dal 01/01/2019, le fatture sono emesse in formato elettronico. La fattura elettronica viene trasmessa dal SDI alla posta elettronica certificata (PEC) o al Codice Destinatario del Cliente. In caso di mancata indicazione della PEC e/o del Codice Destinatario, il Fornitore comunica che l'originale della fattura elettronica è stata messa a disposizione del Cliente dal SDI nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento delle fatture emesse dal Fornitore entro la scadenza indicata nella fattura.
- 7.6. Per i Siti Diretti, qualora presso l'impianto di misura venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di gas naturale effettivamente transitato, questo verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30% (trenta per cento) in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete all'Allegato 10 A, § 5.
- 7.7. Per i Siti Indiretti, i dati rilevati dal Distributore Locale attraverso la lettura del misuratore saranno riportati alle condizioni standard:
- 7.7.1 senza alcuna correzione, per i Punti di Prelievo con Gruppi di Misura dotati di un correttore dei volumi;
- 7.7.2 mediante l'applicazione del coefficiente correttivo "C", secondo quanto previsto dal testo integrato dall'art. 18 della delibera ARERA 138/04 e successive modifiche e/o integrazioni, per i Punti di Prelievo con Gruppi di Misura non dotati di correttore dei volumi.
- 7.8. Si utilizzano quale unità di misura dei volumi il metro cubo ("m³") alle "condizioni standard" (dette anche "condizioni base" o "standard") indicate nelle Condizioni Particolari.
- 7.9. Il gas naturale fornito al Cliente mediante il Distributore Locale presso il/i Sito/i Indiretto/i individuato/i nell'Allegato A sarà conforme alla Specifica di Qualità riportata nel Codice di Rete. Qualora il gas naturale risulti non conforme alla predetta Specifica di Qualità, il Cliente ne darà tempestivamente comunicazione al Fornitore che, in tale evenienza, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore Locale; fatta salva la citata comunicazione al Distributore Locale, le Parti concordano che non graverà sul Fornitore alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.
- 7.10. Le Parti si danno atto che il calcolo del PCS del gas naturale messo a disposizione del Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal Trasportatore in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.
- 7.11. Ai fini del presente Contratto le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore in conformità al Codice di Rete.
- 7.12. È facoltà delle Parti accertare che il PCS mensile attribuito al Cliente corrisponda a quello del gas naturale messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.
- 7.13. Il Fornitore, il Trasportatore/Distributore Locale ed eventuali loro incaricati hanno il diritto di accedere, e il Cliente deve consentire l'accesso, alla Stazione di Misura Gruppi di Misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura.
- 7.14. In caso di contestazioni relative alla misura, il Cliente ne darà comunicazione al Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore Locale /Trasportatore.
- 7.15. Gli eventuali errori di misura (sia in eccesso sia in difetto) derivanti da qualsiasi causa, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli sino alla loro fatturazione.
- 7.16. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi.
- 7.17. Il gas naturale verrà consegnato in corrispondenza dei Siti Diretti/Siti Indiretti indicati nell'Allegato B. In tale allegato viene inoltre eventualmente indicato il volume, espresso in smc che il Fornitore mette giornalmente a disposizione del Cliente durante il periodo di durata del Contratto (di seguito "Capacità Giornaliera" o "CG"). Il gas naturale verrà consegnato al valore di pressione minima stabilita dal Distributore Locale per i Siti Indiretti o dal Trasportatore per i Siti Diretti.

8. OBBLIGHI FISCALI

- 8.1. Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura di gas naturale sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Restano inoltre a carico del Cliente tutti gli oneri previsti a carico del cliente finale dalla normativa di settore (quali, a mero titolo esemplificativo, oneri di trasporto, di dispacciamento, ecc.).
- 8.2. Qualora il Cliente richieda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al n. 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e/o nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale dovrà fornire sottoscritte le opportune dichiarazioni richieste dal Fornitore. In ogni caso, verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria fino a ricezione da parte del Fornitore della/e relativa/e dichiarazione/i. Ove il Cliente sia un partecipante o un rappresentante di un Gruppo Iva ai sensi dell'art. 70-bis del DPR 633/72, si obbliga a comunicare tempestivamente via pec la data di adesione e la data di eventuale fuoriuscita dal Gruppo Iva.
- 8.3. Al fine accise, il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente su richiesta del Fornitore, evidenziando che per la fornitura di gas naturale saranno equiparati e tassati con l'aliquota prevista per gli usi civili gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.
- 8.4. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di gas naturale dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo del gas naturale ai fini dell'esclusione dalle accise inviata o da inviare all'Ufficio delle Dogane di competenza. In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà il gas naturale fornito al Cliente come utilizzato per usi civili e addebiterà di conseguenza l'accisa e le relative addizionali.
- 8.5. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle accise per la fornitura di gas naturale, dovrà fornire dichiarazione appositamente sottoscritta, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il beneficio delle agevolazioni/esenzioni si esplica solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta/dichiarazione. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei tributi e altri oneri fiscali determinati sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente al Fornitore.
- 8.6. Resta inteso che l'accisa e le relative addizionali restano dovute per legge anche in caso di forniture il cui diritto al corrispettivo risulti prescritto ex art. 1, comma 4 della legge n. 205/2017.
- 8.7. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o alle Regioni e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere le somme dovute entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
- 8.8. L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o le Regioni e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del paragrafo 8.7, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni e/o da qualunque altro ente coinvolto.
- 8.9. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o alle Regioni e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto.
- 8.10. Il Cliente, in ogni caso, si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, neppure in parte, il gas naturale allo stesso fornito dal Fornitore, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi ed obbligandosi al riguardo ad integralmente manlevare e garantire il Fornitore medesima verso qualunque terzo.
- 8.11. Nel caso di mancato rispetto di tale impegno, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto nei termini descritti nel paragrafo 8.7.
- 8.12. Laddove sussistano i presupposti previsti per legge, il Cliente si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile presso cui il gas naturale è consumato, i dati catastali relativi ai Siti oggetto della fornitura compilando l'apposito modulo di dichiarazione dei dati catastali contenuto nella propria area riservata.
- 8.13. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c., per esclusivo fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo.
- 8.14. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

9. PAGAMENTI

- 9.1. I pagamenti delle fatture saranno effettuati dal Cliente con la scadenza indicata nell'Allegato A (Condizioni Tecnico – Economiche) e con le modalità ivi previste. Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo, il termine di pagamento sarà anticipato al primo giorno lavorativo immediatamente precedente.
- 9.2. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con il Fornitore.

10. RITARDO NEI PAGAMENTI

- 10.1. Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari al saggio degli interessi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
- 10.2. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore per i Siti Indiretti, è facoltà di quest'ultimo procedere in via preventiva alla chiusura del PDR, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei PDR in fornitura, nel rispetto delle seguenti modalità: messa in mora del Cliente, chiusura del punto di riconsegna per morosità, cessazione amministrativa, interruzione dell'alimentazione in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente pro tempore. La lettera di costituzione in mora potrà essere inviata a mezzo raccomandata, anche elettronica, e/o PEC a partire dal giorno successivo la scadenza della fattura.

Decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la chiusura del PDR. L'effettiva sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la chiusura dei punti di fornitura dei servizi di distribuzione e trasporto oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionari del servizio di distribuzione e trasporto).

- 10.3. Il Fornitore, a seguito dello Switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo Cmor, qualora sussistano i presupposti previsti dal Sistema Indennitario. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore la copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del Contratto, copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale, in accordo a quanto previsto dalla normativa. Il Fornitore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di gas naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L'effettiva sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di gas naturale, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti e richiesti dal Distributore. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

11. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

- 11.1. Il Contratto si intenderà modificato di diritto mediante l'automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che il legislatore (nazionale o comunitario), ARERA o altra autorità avente potestà sulla materia definiranno. Ove necessario il Fornitore indicherà al Cliente le conseguenti modifiche e i relativi effetti.
- 11.2. Senza pregiudizio per le disposizioni precedenti, il Fornitore avrà facoltà di apportare unilateralmente (salvo la facoltà di recesso del Cliente di cui al seguente comma) qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto ove sussista un giustificato motivo, quale - in via esemplificativa, ma non esaustiva - il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali ovvero qualora sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero mutamenti dei termini delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto. La comunicazione di variazione deve contenere per ciascuna delle modifiche proposte le seguenti informazioni: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; 2) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; 3) la decorrenza della variazione proposta (fissata per il primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Cliente; es. comunicazione ricevuta il 10 dicembre, effetto delle variazioni 1 aprile); 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Nel caso di modifiche unilaterali del Fornitore di cui al comma che precede, il Cliente avrà facoltà di recedere senza oneri dal Contratto nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Cliente, qualora eserciti tempestivamente il recesso e fino alla data di efficacia dello stesso, avrà diritto all'applicazione delle precedenti condizioni contrattuali.

12. RECESSO E RISOLUZIONE

- 12.1. Nel caso in cui intenda cambiare fornitore (Switching), il Cliente non domestico con tutti i punti di fornitura con consumi annui inferiori a 200.000 Smc potrà recedere in qualunque momento e senza oneri dal Contratto, per il tramite del nuovo fornitore che invierà le opportune comunicazioni ai soggetti competenti; il cambio venditore avverrà nelle tempistiche previste dalla normativa vigente (se esercitato entro il giorno 10 del mese, il cambio fornitore avverrà il primo giorno del mese successivo).
- 12.2. Il Cliente con almeno un sito con consumi superiori a 200.000 Smc/ anno potrà recedere rispettando un preavviso che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di recesso in base al nuovo contratto o della data di cessazione della fornitura e non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione del recesso qualora venga sottoscritto dal Cliente un prodotto che preveda l'applicazione di corrispettivi fissi per un periodo superiore ai 12 (dodici) mesi. Nel caso di cambio venditore, il Cliente potrà esercitare il recesso, alternativamente: (i) rilasciando, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, al venditore entrante ovvero all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente: (ii) inviando lui stesso al venditore uscente recesso a mezzo raccomandata a.r. e/o PEC. In tale seconda ipotesi il Fornitore provvederà a comunicare al SII la risoluzione contrattuale a decorrere dalla data coerente con il preavviso di recesso previsto dal Contratto sottoscritto; decorso tale termine, il Cliente - ove non avesse sottoscritto un nuovo contratto con altro fornitore - verrà fornito dai c.d. "servizi di ultima istanza" di competenza del Cliente (es., servizio di default, forniture di ultima istanza.). Le Parti si danno atto che in nessun caso il fornitore potrà ritenersi responsabile di tale evento. Il contratto continuerà a produrre effetti unicamente per la fornitura non oggetto di recesso. In mancanza di specifica il recesso si intenderà relativo a tutte le forniture oggetto del contratto. Qualora non vengano rispettate la data di decorrenza della nuova fornitura o la data di cessazione minime coerenti con i tempi sopra descritti, il diritto di recesso non si potrà intendere validamente esercitato. In quest'ultimo caso il Fornitore potrà agire in sede giudiziaria a tutela dei propri diritti e potrà addebitare al Cliente con consumi superiori ai 200.000 smc un corrispettivo di recesso pari a 20 centesimi di euro per smc per il consumo medio mensile stimato sugli ultimi 12 mesi di consumo, per ogni mese di mancata fornitura, fatto salvo il diritto al maggior danno. Il Cliente prende atto e accetta che il corrispettivo gli sarà applicato anche nel caso in cui lo stesso dimostri di avere incaricato il nuovo fornitore di inviare il recesso e questi non abbia provveduto. Qualora il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi di gas naturale e dei costi connessi (ad es. corrispettivi richiesti dal Distributore).
- 12.3. Il Fornitore avrà in ogni caso facoltà di recedere dal Contratto, per qualunque motivo, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata e/o PEC, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

- 12.4. Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- 12.4.1 revoca o comunque cessazione dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, qualora tale modalità di pagamento sia concordata tra le Parti, a cui non si sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni;
- 12.4.2 ritardo di un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui i relativi importi sono dovuti;
- 12.4.3 reiterato ritardato pagamento delle fatture (i.e. il ritardo nel pagamento di due diverse fatture, anche non consecutive), emesse in base al presente Contratto, ovvero in base a diverso contratto sottoscritto tra le Parti, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 10;
- 12.4.4 revoca, mancato rilascio, mancata sostituzione, mancata reintegrazione o comunque cessazione di efficacia di qualsiasi garanzia richiesta dal Fornitore al Cliente;
- 12.4.5 manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione di gas non misurato per provata colpa del Cliente;
- 12.4.6 violazione degli obblighi di cui all'art. 8 (OBBLIGHI FISCALI);
- 12.4.7 revoca al Trasportatore e/o al Distributore Locale dei permessi, delle concessioni o delle servitù necessari per la posa delle tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas naturale, ovvero rimozione in tutto o in parte del gasdotto dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato; in tal caso il Fornitore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente;
- 12.4.8 cessione del Contratto in violazione dell'art. 15.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dell'assetto dei reciproci interessi previsto dal presente Contratto, quelli di cui al presente paragrafo sono da considerarsi inadempimenti di notevole importanza.

- 12.5. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace alla prima data utile e comunque in accordo con i tempi tecnici del Distributore Locale e del Trasportatore. Saranno a carico del Cliente – anche se fatturati successivamente – tutti i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia della risoluzione, nonché le eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.
- 12.6. In ipotesi di risoluzione del Contratto, il Cliente inoltre decadrà inoltre dal beneficio del termine e il Fornitore avrà diritto di esigere immediatamente il pagamento delle fatture, in deroga al termine di pagamento previsto dall'Allegato A.

13. FORZA MAGGIORE ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

- 13.1. L'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, epidemie interruzioni o sospensioni della fornitura di gas naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi degli artt. 1463 ss. cod. civ.
- 13.2. Al verificarsi di una di dette circostanze, la Parte che intenda invocare la forza maggiore avrà l'onere di darne tempestiva comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, indicando la circostanza verificatasi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 13.3. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest'ultimo avrà la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di recedere dal Contratto, dandone avviso scritto al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con effetto alla prima data utile successiva al 60° (sessantesimo) giorno dalla data in cui il Cliente ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Qualora il Fornitore non eserciti il recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R o PEC da spedire al Fornitore entro 10 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzia circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia alla prima data utile successiva al 60° (sessantesimo) giorno dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso.
- 13.4. Le Parti convengono espressamente che gli oneri fissi dovuti al Trasportatore verranno applicati anche in presenza di causa di Forza Maggiore, nei termini in cui tali importi siano dovuti dal Fornitore al Trasportatore.

14. ASPETTI DELLA FORNITURA

- 14.1. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazioni di pressione, interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore Locale ovvero il Trasportatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
- 14.2. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità della fornitura, o, in generale, dalla connessione dei Punti di Prelievo alla rete, non esercitando il Fornitore alcuna attività di trasporto o distribuzione.
- 14.3. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni della Fornitura, con o senza preavviso, imputabili al Distributore Locale e/o al Trasportatore, o comunque dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o provvedimenti di pubblica autorità, non gli attribuiranno alcun diritto di risarcimento da parte del Fornitore o riduzione dei corrispettivi allo stesso dovuti.
- 14.4. In tali casi l'interruzione o la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di garantire modalità alternative di somministrazione.

- 14.5. Per i Siti Diretti, qualora il Cliente richieda comunque la fornitura del gas con modalità alternative, i costi di tale servizio saranno integralmente posti a carico dello stesso.
- 14.6. Per i Siti Indiretti, qualora il Distributore Locale attivi modalità di fornitura di gas alternative, i relativi costi verranno addebitati a tutti i Clienti serviti dal Fornitore sulla Rete di Distribuzione Locale interessata dall'intervento, in misura proporzionale al consumo mensile (effettivo o stimato per ciascun Cliente) nel mese di riferimento.

15. **CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 15.1. Le Parti potranno cedere il Contratto purché l'altra Parte vi consenta espressamente.
- 15.2. Tale consenso è necessario anche in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni che comportino il trasferimento del e/o la successione nel Contratto.
- 15.3. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione, trasferimento del (e/o successione nel) Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.
- 15.4. In deroga a quanto precede, il Fornitore sarà libero di cedere il Contratto (senza il consenso del Cliente) a società che, direttamente o indirettamente, siano dallo stesso controllate, lo controllino o siano soggette a comune controllo, purché la società cessionaria abbia titolo ad eseguire il Contratto ai sensi della normativa vigente.
- 15.5. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto.

16. **UTILIZZO DEI SERVIZI INTERNET**

- 16.1. Al Cliente potranno essere messi a disposizione specifici servizi tramite la propria area riservata, raggiungibile al sito www.aspmenergia.com (di seguito: **Sito**).
- 16.2. Il Cliente accetta i seguenti termini, a cui l'utilizzo del Sito è subordinato:
- 16.2.1 il Sito viene pubblicato e fornito al Cliente per i fini specifici per i quali il Sito stesso è stato messo a disposizione;
- 16.2.2 nei più ampi termini consentiti dalla legge, il Sito - così come le informazioni e i servizi ivi pubblicati - sono forniti "nello stato in cui sono", senza alcuna garanzia, implicita o esplicita, neanche per quanto riguarda la relativa qualità, commerciabilità idoneità per determinati propositi, nel relativo carattere non lesivo e la relativa compatibilità e sicurezza. Il Fornitore non garantisce né assume responsabilità circa l'esattezza, la completezza o l'attualità delle informazioni accessibili sul Sito;
- 16.2.3 il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno, diretto, indiretto, conseguente o risultante dall'utilizzo, dalla perdita di utilizzo, dalla indisponibilità e/o mal funzionamento del sito, ovvero dalla perdita di dati o di profitti risultante dall'utilizzo/mancato utilizzo del sito medesimo;
- 16.2.4 Il Fornitore non garantisce che le funzioni del Sito saranno esenti da interruzioni o errori, che i difetti verranno corretti e che il Sito o il server ospitante saranno esenti da virus o *bug*. Il Fornitore declina ogni responsabilità e sarà tenuto esente e indenne da ogni obbligo risarcitorio per eventuali danni subiti da apparecchiature informatiche o da altri beni di proprietà dell'Utente in conseguenza dell'accesso al o dell'utilizzo del Sito da parte dell'Utente stesso.
- 16.2.5 i nomi, le immagini e i loghi che identificano ASPM Energia S.r.l. così come i testi, i prodotti e i servizi pubblicati e resi sul Sito sono di esclusiva proprietà del Fornitore. Nessuna clausola del presente Contratto, ivi incluso il contenuto del Sito, potrà essere inteso in modo tale da conferire all'Utente alcun diritto di licenza o di altra natura sui predetti nomi, testi, loghi e servizi. Tutti i diritti - compresi i diritti d'autore e i diritti sui database del Sito e i relativi contenuti - sono di proprietà del Fornitore o ad esso concessi in regolare licenza.
- 16.2.6 laddove al Cliente sia richiesto di inviare informazioni o contenuti al Sito, mediante tale invio il Cliente concede automaticamente al Fornitore il diritto - non soggetto a royalty e non esclusivo - di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, distribuire e tradurre tali contenuti e di esercitare tutti i diritti d'autore e di pubblicazione relativi ai contenuti stessi in tutto il mondo. Se il Cliente non desidera concedere tali diritti al Fornitore, esso è tenuto a non inviare i propri Contenuti al Sito. Il Cliente, ove intenda inviare informazioni al Sito, garantisce che nessun contenuto ha carattere osceno, diffamatorio, blasfemo ovvero viola diritti di proprietà intellettuale, di riservatezza o di qualsivoglia altra natura. L'Utente ha ottenuto il consenso da tutte le persone aventi diritto relativamente ai contenuti e al relativo utilizzo da parte del Fornitore, e che né i Contenuti né la relativa riproduzione da parte del Fornitore comporterà violazione dei diritti di terzi.
- 16.3. Il Fornitore ha il diritto di inibire immediatamente l'utilizzo del Sito all'Utente, laddove avesse a determinare - a sua unica discrezione - che l'Utente ha violato i termini di utilizzo del Sito o si è reso responsabile di altra condotta ritenuta abusiva.

17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 17.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 17.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa **{{FORO_COMPETENTE}}**.

18. RISERVATEZZA

- 18.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all'altra Parte ("Informazioni Confidenziali") e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.
- 18.2. Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente art. 18 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell'altra Parte.
- 18.3. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore e continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza per qualsiasi causa del Contratto, fintanto che dette Informazioni Confidenziali non divengano legittimamente di dominio pubblico.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del Contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, il Fornitore e il Cliente agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento.

20. VALIDITÀ E MODIFICHE

- 20.1. Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa precedente intervenuta tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso.
- 20.2. Qualsiasi modifica al Contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata in forma scritta.
- 20.3. Qualora una delle disposizioni del Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di nessun'altra disposizione del Contratto, fatta salva l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c.. La mancata richiesta di una Parte di adempiere una disposizione del Contratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere la medesima in un momento successivo. Nessuna rinuncia di una Parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto.

21. ASSICURAZIONE INFORTUNI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA ARG/gas n. 167/2020/R/gas e s.m.i. "Disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024". La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 mc alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condomini domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); c) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas ("CIG") per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

22. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E RESPONSABILITÀ

- 22.1. Il gas naturale verrà messo dal Fornitore a disposizione del Cliente presso i Siti Indiretti/Siti Indiretti indicati dal Cliente nell'Allegato B con contestuale trasferimento della proprietà, dei rischi e delle responsabilità relativa dal Fornitore al Cliente. Gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione.
- 22.2. Se risultano irregolarità il Fornitore può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessuna fornitura aggiuntiva o mancato computo del consumo di gas naturale è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento di tali impianti, salvo che le predette disfunzioni siano imputabili al Fornitore stesso.
- 22.3. Qualora, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intenda eseguire opere o lavori che modifichino o interferiscano con i Gruppi di Misura o le derivazioni d'utenza o i relativi ambienti, ovvero vengano modificati i dati relativi al Gruppo di Misura, alla matricola del contatore, alla classe del contatore al codice identificativo del Punto di Prelievo o alla pressione di misura, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Fornitore che, a sua volta, sarà tenuto a comunicare tali variazioni al Distributore Locale e/o al Trasportatore, come previsto dalla normativa vigente.
- 22.4. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui.
- 22.5. Le caratteristiche del gas naturale fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia.
- 22.6. Il Gruppo di Misura non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore, del Distributore Locale o del Trasportatore (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

- 22.7. Fermo quanto previsto all'art. 14 e fermi i diritti di ispezione in capo al Distributore Locale e/o al Trasportatore, il Fornitore ha il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
- 22.8. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti che egli ritenga attribuibili a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento risultino non inerenti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto in ogni caso a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo addebitato dal Distributore Locale o dal Trasportatore per l'intervento. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore in contraddittorio a seguito di richiesta scritta ovvero telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari saranno rimborsati al Cliente unitamente all'eventuale importo erroneamente fatturato. Tale rimborso verrà incluso nella fatturazione dei consumi immediatamente successiva alla verifica. Se la verifica riscontra l'esattezza della misura il Fornitore addebiterà al Cliente le spese sostenute.
- 22.9. Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente addebitati ed alla determinazione del relativo conguaglio sulla base dei dati forniti dal Distributore Locale e/o dal Trasportatore, informandone il Cliente per iscritto. I consumi verranno calcolati in base alla normativa vigente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore.

23. COMUNICAZIONI

- 23.1. Ogni comunicazione tra le Parti, fatto salvo quanto concerne le richieste di informazioni ed i reclami, che sono regolati dal successivo articolo 21, dovrà essere effettuata a mezzo lettera semplice o raccomandata, a mezzo email e attraverso altri canali di comunicazione digitale. Il Fornitore potrà inviare le comunicazioni anche unicamente con nota in fattura. Il Fornitore potrà inoltre inviare comunicazioni a mezzo di posta elettronica con valore di raccomandata all'indirizzo email fornito dal Cliente, in sostituzione della raccomandata cartacea. In detta ipotesi, il Cliente riceverà sulla posta elettronica un avviso di giacenza con specificazione dell'oggetto e delle istruzioni per poter scaricare e ricevere il messaggio allegato. Il Cliente al fine di accettare tale mezzo di comunicazione, dovrà accreditarsi all'ufficio postale virtuale, confermare i suoi dati e inserire codice utente e password, che avranno valore di firma digitale. A seguito della verifica da parte del vettore della congruità dei dati inseriti dal Cliente, quest'ultimo potrà ricevere/scaricare il contenuto della raccomandata. Il Cliente potrà altresì effettuare eventuali comunicazioni e/o richieste al Fornitore mediante il servizio di assistenza telefonico (customer care) che il Fornitore avrà facoltà di attivare.

24. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI E INDENNIZZI AUTOMATICI E STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE

- 24.1. Richieste di informazioni e reclami. Il Cliente può inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nelle fatture mensili e nel portale www.aspmenergia.com del Fornitore tramite la compilazione del modulo reclami o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Fornitore per l'identificazione del Cliente e per l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta: a) ragione sociale/denominazione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, numero di fax e/o indirizzo email; d) servizio a cui si riferisce il reclamo (gas naturale); e) Codice identificativo del Punto di Prelievo (PDR o Remi) o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
- 24.2. Indennizzi automatici. Nell'invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di cui all'allegato E.



Letto, confermato e sottoscritto,

Soresina (CR), Data

Il Cliente

Il Fornitore

(timbro e firma)

(timbro e firma)

ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare specificamente le clausole delle Condizioni Generali di cui agli articoli 4 (DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO), 7 (FATTURAZIONE, MISURA DEL GAS, QUALITA' DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI), 11 (AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI), 12 (RECESSO e RISOLUZIONE), 13 (FORZA MAGGIORE ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA), 14 (ASPETTI DELLA FORNITURA), 15 (CESSIONE DEL CONTRATTO),

Il Cliente

Il Fornitore

(timbro e firma)

(timbro e firma)

ASPM Energia S.r.l. – Società a Socio Unico

Società di vendita di energia elettrica e gas naturale

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (CR) - Tel. 0374341858 - Fax 0374 880459 - www.aspmenergia.com – info@aspmenergia.com

Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.IVA – 01275310199 - Capitale Sociale € 150.000,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Italia S.p.A. - Via IV Novembre 149 - 00187 Roma